

IL PRESIDENTE Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi

Roma, 9 novembre 2020

On. le Commissione giustizia del Senato della Repubblica

Conversione del decreto legge 137/2020 A.S. 1994

L'Unione nazionale delle Camere civili – UNCC – Associazione maggiormente rappresentativa degli avvocati civilisti italiani, nel ringraziare il Sig. Presidente, il Sig. Relatore, e tutti i Sigg.ri Componenti della Commissione per l'odierna consultazione, sottopone le seguenti osservazioni:

- 1) il decreto legge in esame è intervenuto (con l'art. 23) in maniera incisiva sulla giustizia penale, ed in misura ridottissima su quella civile, evidentemente nella convinzione che la disciplina dettata dall'art. 221, commi 4, 6 e 7 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, come convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, fosse sufficiente per far fronte alla emergenza.
- 2) Tra gli interventi disposti, un sincero plauso merita la previsione del 6 comma dell'art. 23, che consente la trattazione da remoto delle udienze anche in materia di separazione consensuale.
- 3) Non condivisibile appare, invece, la previsione del comma 7, che prevede che "il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario".

Il decreto legge 34 e la legge 77 hanno stabilito che la facoltà di trattare le udienze in videoconferenza deve essere subordinata al consenso delle parti, e quella scelta è stata ritenuta costituzionalmente obbligata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza che si allega in copia, ordinanza alla cui motivazione l'UNCC aderisce completamente. La facoltà delle parti di chiedere la trattazione in presenza (il che peraltro avverrà di rado, ovviamente, in questo periodo) deve essere mantenuta, perché imporre ai cittadini il divieto di comparire dinnanzi al loro giudice pone un problema di costituzionalità (oltre che di compatibilità con l'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'Uomo) e, dunque, determina il rischio di nullità di tutta l'attività svolta.

Per questo, l'UNCC, al fine di bilanciare le esigenze sopra esposte con quelle epidemiologiche, si permette di suggerire il seguente emendamento al comma 7 dell'art.





- 23 del decreto legge in esame: "Se le parti hanno prestato il consenso allo svolgimento della udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza il giudice, in deroga al disposto dell'art. 221 comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2020 n. 77, può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario".
- 4) la trattazione scritta, disciplinata dal ricordato art. 221 non è stata modificata. In relazione a quello strumento, sicuramente di grande utilità, si rilevano le seguenti criticità:
- A) non può essere utilizzata nei processi dinnanzi ai giudici di pace; conseguentemente, l'intero settore della cd. giustizia di prossimità che interessa una moltitudine di cittadini, spesso particolarmente deboli, e che è competente tra l'altro a disporre la sospensione della esecutività di tutte le sanzioni amministrative, anche connesse alla fase della emergenza subirà la paralisi totale;
- B) richiede la possibilità di un accesso da remoto del personale di Cancelleria, accesso che attualmente non è consentito, e che dovrebbe essere permesso dall'acquisto di nuovi computer i cui tempi di distribuzione e messa in funzione la scrivente Associazione non conosce;
- C) è inutilmente appesantita dalla necessità imposta dall'ultimo periodo del comma 4 del ricordato art. 221 di depositare note di trattazione scritta anche solo per riportarsi a tutte le richieste già formulate, pena le conseguenze previste per l'assenza, appesantimento che appare incompatibile con il passaggio del personale amministrativo in smart working.

Per questo, la scrivente Associazione si permette di proporre i seguenti emendamenti:

- 1) nell'art. 221 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 17 luglio 2020, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4 bis: il giudice di pace, con provvedimento inviato ai difensori mediante mail, può disporre che le udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dallo scambio di mail da inviarsi agli altri difensori ed al giudice;
- 2) nell'art. 221 comma 4 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 17 luglio 2020 n. 77, la frase "se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 del codice di procedura civile" è sostituita dalla seguente "se una o entrambe le parti non effettuano il deposito telematico di note scritte, il giudice decide allo stato degli atti. Nella ipotesi in cui risulti impossibile l'accesso da remoto del personale di Cancelleria al fascicolo telematico il giudice, nel rispetto del contraddittorio, può disporre che le note di trattazione scritta vengano anche scambiate mediante mail da inviarsi pure a lui".





5) Appare poi evidente che, in fase di riacutizzarsi della pandemia, non è opportuno che sia consentito il protrarsi della prassi di fissare le udienze in presenza alla "ora di rito", con il conseguente formarsi di assembramenti nei corridoi.

Per questo, l'UNCC si permette di suggerire il seguente emendamento:

"l'art. 83 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, stabilendo che tra la chiamata di una causa e quella dell'altra trascorra non meno di mezz'ora, e dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini (163 cis c.p.c.) e quelle rinviate a norma degli articoli precedenti".

- 6) E' necessario, poi, che venga garantito che gli avvocati contagiati, anche se asintomatici (e magari in quarantena o isolamento fiduciario) non siano costretti a recarsi in Tribunale per l'impossibilità di trovare sostituti; per questo, l'UNCC si permette di suggerire il seguente emendamento: "lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciario costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294 del codice di procedura civile".
- 7) L'art. 4 del decreto in commento dichiara inefficace "ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto la abitazione principale del debitore...".

Ora – anche a voler prescindere dal rilievo che la nozione di "abitazione principale" non coincide con quella di "prima casa" – sembra evidente che lo scopo della norma, che tende a vietare che il debitore possa perdere la propria abitazione principale in un momento del genere, è sicuramente apprezzabile; ma la sua formulazione pone un delicato problema di effettività della tutela giudiziaria, e quindi di compatibilità con l'art. 24 della Costituzione.

Per questo, la scrivente Associazione si permette di suggerire il seguente emendamento, sostitutivo del secondo periodo dell'articolo 4 citato:

All'articolo 54-ter del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, sono aggiunti i seguenti commi:

2. Per abitazione principale si intende l'immobile adibito ad uso abitativo, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, nel quale la persona fisica, che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, abita e risiede anagraficamente dal momento della notifica del pignoramento.

W



- 3. Il giudice dell'esecuzione dispone la sospensione anche d'ufficio con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile; col medesimo decreto fissa l'udienza o detta le disposizioni per la prosecuzione del processo.
- 4. La sospensione non può essere disposta dopo l'assegnazione o l'aggiudicazione, salvo che sia intervenuta la decadenza dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile ovvero sia stata pronunciata la sospensione della vendita ai sensi del primo comma dell'articolo 586 dello stesso codice.
- 5. La sospensione non osta al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore previsti dall'articolo 495 del codice di procedura civile.
- 6. Nelle procedure sospese a norma dei commi precedenti è inefficace il deposito dell'istanza di vendita, della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 569 dello stesso codice, se effettuato dal 25 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
- 8) Prima di concludere, ci siano consentiti ancora due rilievi.
- A) In una situazione come quella attuale, in cui la crisi economica ha raggiunto livelli drammatici, è giusto preoccuparsi dei ristori al tessuto imprenditoriale.

Appare però altrettanto doveroso cercare di garantire la massima tutela ai cittadini ed alle loro famiglie, anche impedendo che l'accumularsi di debiti per fare fronte alla crisi possa travolgerne la esistenza.

Per questo, la scrivente Associazione ritiene indispensabile che l'accesso alla tutela che offrono le procedure di sovraindebitamento sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in maniera che la protezione offerta dalle leggi sia garantita a tutti, senza alcuna limitazione per censo.

B) Nei meandri del sistema giudiziario si celano somme enormi, che giacciono in attesa di distribuzioni troppo spesso ritardate (si pensi che Wikipedia, sotto la voce "Cash in Court" ipotizza una stima di circa 10 miliardi per l'anno 2020).

Per questo, un intervento legislativo che imponesse di procedere (al pagamento dei compensi dovuti ai professionisti, e) alla distribuzione di quel denaro, quando possibile e previa una soppressione o riduzione degli accantonamenti previsti dalla legge per una prudenza che può essere giustificata in condizioni di normalità, ma che appare eccessiva in un momento di crisi così grave (salva eventualmente la facoltà per il giudice di disporne il mantenimento nella misura reputata necessaria) consentirebbe di immettere nel circuito economico una somma considerevole, a costo zero, e che non produrrebbe altro indebitamento, perché si tratterebbe di distribuire ai creditori denaro che è già loro (vogliamo aggiungere che la importanza di interventi di questo tipo è stata sottolineata anche dal CSM con la delibera del 4 giugno 2020).





Naturalmente, per entrambi i profili la scrivente Associazione è pronta a formulare una proposta di dettaglio, se ritenuta di interesse.

Nel rinnovare i ringraziamenti per l'invito, l'Unione nazionale delle Camere civili rimane ovviamente a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cu opsivering,

Suticallel